

Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE CASA E OPERE PUBBLICHE
UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO
STRUTTURA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati

9 marzo 2008

INDICE

Indicazioni per l'accesso ai contributi per Edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989-ex L.13/89

Premesse	pag. 3
Chi può presentare la domanda	pag. 4
Chi non ha titolo per presentare la domanda	pag. 4
Chi ha diritto al contributo	pag. 4
Non si ha diritto al contributo	pag. 5
Per quali edifici può essere richiesto il contributo	pag. 5
Per quali tipologie d'interventi può essere richiesto il contributo	pag. 5
Come viene calcolato il contributo	pag. 9
A chi deve essere presentata la domanda	pag. 10
Quali documenti allegare alla domanda	pag. 10
Il procedimento amministrativo	pag. 11

Indicazioni per l'accesso ai contributi finalizzati a garantire l'adattabilità negli Edifici residenziali progettati e costruiti dopo l'11 agosto 1989

pag.17

Chi può presentare la domanda	pag. 19
Chi non ha titolo per presentare la domanda	pag. 19
Chi ha diritto al contributo	pag. 19
Non si ha diritto al contributo	pag. 20
Per quali edifici può essere richiesto il contributo	pag. 20
Per quali tipologie d'interventi può essere richiesto il contributo	pag. 20
Come viene calcolato il contributo	pag. 25
A chi deve essere presentata la domanda	pag. 25
Quali documenti allegare alla domanda	pag. 25
Il procedimento amministrativo	pag. 25

Chiarimenti su questo documento vanno richiesti alle STER - Sedi Territoriali della Regione Lombardia presenti sul territorio provinciale, nonché ai tecnici della Struttura Programmazione OO.PP. di Regione Lombardia (arch. Tomaino Raffaele-02/67655795 ; arch. Tempera Monica – 02/67652970)

PREMESSE

Realizzare edifici ed alloggi accessibili e fruibili da parte di tutti e cioè privi di quegli ostacoli (comunemente denominati) che possono limitare in tutto o in parte l'autonomia di movimento compromettendo la vita lavorativa ed i rapporti sociali è sempre più avvertita come un'esigenza ed un diritto da parte di tutte le persone, siano esse "normodotate" o "diversamente abili".

È indubbio, peraltro, che chi ha problemi motori, senso-percettivi o cognitivi deve affrontare maggiori difficoltà nel muoversi, oltre che nell'ambiente naturale ed in quello costruito, all'interno della propria abitazione non potendo, generalmente, procrastinare gli interventi edilizi e la messa in opera degli ausili necessari a recuperare la necessaria autonomia.

Con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 il legislatore statale ha affrontato la problematica delle barriere architettoniche e localizzative dettando apposite disposizioni per favorirne il superamento e l'eliminazione negli edifici privati. In attuazione di tale legge, col D.M. 236/1989 sono state emanate le relative prescrizioni tecniche per la realizzazione di tali interventi.

Parimenti Regione Lombardia, con la lr 6/1989, ha dettato norme operative e tecniche, per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche sia nel settore privato che nel settore pubblico; in attuazione di tale legge, Regione Lombardia ha provveduto, a partire dall'anno 2000, ad erogare somme per tale finalità.

Per venire incontro alle sempre più pressanti esigenze la recente lr 5/2008, art. 3 ha ampliato il campo di applicazione della citata lr 6/89, consentendo di erogare contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

In considerazione di quanto sopra, in questo unico documento si è ritenuto opportuno accorpate indicazioni operative per l'accesso ai contributi, riprendendo le linee guida già diffuse nel 2006 (relative ad edifici residenziali ante 11/8/1989) e sviluppando invece nuove indicazioni per gli edifici residenziali oltre tale data; indicazioni utili in particolare per l'espletamento delle attività delle amministrazioni comunali connesse all'assegnazione ed erogazione dei contributi regionali.

Si fa infine presente che questo documento, che non ha alcuna valenza dispositiva ma di indirizzo operativo, potrà risultare di interesse e di utilità anche per i soggetti "privati" (diversamente abili, associazioni dei disabili, liberi professionisti, imprese di costruzione, ecc.) per individuare gli interventi ammissibili a contributo e quindi per presentare le relative domande.

Indicazioni per l'accesso ai contributi per Edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili (per centri o istituti residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano).

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.8, 4.19).

Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).

CHI NON HA TITOLO PER PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,
- non hanno la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo **(1)**, ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale,
- sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni) **(2)**.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 17).

- (1) Nel caso in cui il disabile, che l'abbia già richiesta, non ha ancora la residenza nell'immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l'effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, a pena di decadenza del contributo assegnato.
- (2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della l.r. n. 6/1989).

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- L'onere delle spese per la realizzazione dell'opera, che può pertanto coincidere con il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il diversamente abile).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C)).

NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune,
- quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi),
- quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 4).

PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

- Per edifici privati esistenti alla data dell'11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia),
- per immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili, ove vi risiedano,
- per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 1).

PER QUALI TIPOLOGIE D'INTERVENTI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

E' possibile richiedere un contributo per opere interne all'alloggio ed uno per opere esterne e meccanismi di sollevamento **facendo due domande separate**; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un'unica domanda.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio e adeguamento dell'ascensore).

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie ritenute ammissibili.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.6 - 4.10).

■ opere interne all'alloggio

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Porte interne/infissi	Adeguamento con eventuale sostituzione della porta	La semplice sostituzione con infisso delle medesime caratteristiche	
Pavimenti	Adeguamento con materiali idonei	La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche	
Tapparelle	Motorizzazione	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Arredi e cucine	Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina	La semplice sostituzione con arredo delle medesime caratteristiche	
Terminali degli impianti	Spostamento del terminale alla quota prevista	La semplice sostituzione o il solo spostamento su altra parete	
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche	
Balconi e terrazze	Solo l'adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione con materiali idonei	La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche e tutto ciò che non è adeguamento di dislivelli	
Percorsi orizzontali interni (corridoi)	Allargamento con relativo adeguamento murario, installazione di corrimano		
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono	La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	

■ opere esterne e meccanismi di sollevamento

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Porte esterne	Adeguamento murario ed eventuale sostituzione porta	La semplice sostituzione con porta delle medesime caratteristiche	
Scale	Adeguamento ai contenuti tecnici normativi	La semplice manutenzione	In relazione dell'intervento potrà rendersi necessaria la dichiarazione di un tecnico che attesti la non compromissione e della struttura portante
Rampe	Adeguamento ai contenuti tecnici normativi	La semplice manutenzione	
Ascensore	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i requisiti tecnici normativi	La semplice sostituzione dell'ascensore o sue parti, conformi ai requisiti tecnici normativi	
Servoscala Montascale Piattaforma elevatrice Carrozzele elettriche montascale (scoiattolo)	La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiarerà di non poterla fornire	La semplice sostituzione con impianto o ausilio conformi ai requisiti tecnici normative e/o delle medesime caratteristiche	Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento è condizionato ad una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Autorimesse	Automazione della porta		
Percorsi esterni di pertinenza dell'edificio	Adeguamento con l'utilizzo di materiali in conformità ai contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con materiali delle medesime caratteristiche	
Parcheggi di pertinenza dell'edificio	Adeguamento degli spazi carrabili, copertura solo se lo spazio del parcheggio è a norma		
Altro	Automazione cancelli		

In relazione al contenuto definito nella tabella sopracitata si evidenzia che:

- o non sono finanziabili le "migliorie" per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche,
- o non possono essere finanziate le richieste di ampliamento, che comportano aumento di volumetria,
- o non sono ammissibili gli interventi di manutenzione.

Ai Comuni compete verificare la conformità di tutti gli interventi richiesti, ai contenuti tecnici normativi.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13).

Si rammenta peraltro che l'art. 19 della l.r. 6/89 consente eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico - artistici o ambientali, l'interessato dovrà acquisire nulla osta per la realizzazione dell'intervento dalle autorità competenti.

Nel caso in cui l'assemblea condominiale non autorizzi l'installazione dell'ascensore, l'interessato può installare, senza necessità di ulteriori approvazioni condominiali, meccanismi alternativi facilmente rimovibili quali, ad esempio, servo scala o montascale.

L'assemblea condominiale può limitarsi a consentire alla persona disabile di installare, a sue spese, l'ascensore in questo caso il contributo sarà a totale ed esclusivo beneficio di quest'ultimo; nel caso in cui l'assemblea invece voglia partecipare alla spesa, il contributo sarà ripartito fra tutti i condomini favorevoli e la domanda dovrà essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C).

Copia del verbale dell'assemblea condominiale dovrà essere allegata alla richiesta di contributo, unitamente a tutti gli altri documenti necessari.

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Il contributo **massimo erogabile** è pari a **€ 7.101,28 per opere interne all'alloggio e a € 7.101,28 per opere esterne e meccanismi di sollevamento.**

(Legge n. 13 del 1989, articolo 9 comma 2 e Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.11).

Pertanto raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata non potranno più essere erogati ulteriori contributi alla stessa persona e per lo stesso alloggio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in più volte, ed anche a distanza di molti anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il comune tenga costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che si avvalgono della legge n. 13 del 1989, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle consentite.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta,
per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43),
per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettiva risulti inferiore a quella prevista, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.18).

I contributi non erogati, devono essere restituiti dal Comune alla Tesoreria della Regione, al fine di potere essere nuovamente assegnati in base alla graduatoria generale che è quella dell'intero territorio regionale.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

Le domande non soddisfatte nell'anno di presentazione per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità.

Si ricorda che l'I.V.A. è pari al 4% (D.P.R. 663/1972) per l'acquisto dei materiali, degli ausili e per le opere murarie e che possono essere rimborsate anche le spese per la progettazione, con I.V.A. al 20%.

Sono ammesse le fatture con data antecedente alla richiesta di contributo purché le stesse riguardino esclusivamente ed esplicitamente la progettazione o la futura esecuzione degli interventi quale acconto all'impresa.

A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

- La richiesta di contributo in **bollo** deve essere presentata dal disabile al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punti 4.1).

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA (fac-simile modulo A pag. 12)

- Il **certificato medico**, in carta libera, sottoscritto da un medico da cui risulti esplicitamente:

- 1- l'handicap dell'avente diritto all'intervento,
- 2- la/e patologia/e da cui tale handicap deriva,
- 3- le obiettive difficoltà che ne derivano.

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione dell'ASL (anche in fotocopia).

- **L'autocertificazione** deve contenere gli elementi riportati nel fac-simile modulo B pag. 14).

- **La documentazione tecnica** deve comprendere:

- relazione descrittiva,
- disegni, (se non già allegati alla DIA già presentata al Comune)
- computo estimativo e/o preventivo di spesa che individuino le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.2, 4.6 e 4.7).

I costi esposti e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezzi ufficiali od, in mancanza, rifacendosi ai prezzi di mercato.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le domande possono essere presentate in qualsiasi giorno dell'anno.

Entro il 1° di marzo di ogni anno, i **Comuni** raccolgono le domande pervenute e ne verificano la sussistenza dei requisiti in particolare:

- o l'esistenza delle barriere
- o l'inesistenza dell'opera richiesta,
- o il mancato inizio dei lavori,
- o la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Per consentire il corretto espletamento della successiva attività regionale, i comuni dovranno sintetizzare ogni domanda ammissibile secondo lo schema riportato alla pagina 30.

Il soggetto richiedente può eseguire l'intervento, **“a proprio rischio”** anche prima di essere stato ammesso a contributo, (e comunque dopo aver presentato la domanda a pena di decadenza), lo stesso non potrà rivendicare alcun diritto qualora non vi sia la sufficiente disponibilità finanziaria regionale.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.5).

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 marzo) il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e:

- predispone l'elenco, che dovrà essere reso pubblico mediante affissione nell'albo comunale (ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - codice sulla privacy - il trattamento dei dati personali richiesti è diretto unicamente all'espletamento delle finalità attinenti l'esercizio delle funzioni che competono alla pubblica amministrazione per l'erogazione del contributo. Pertanto l'elenco relativo al fabbisogno, di cui sopra deve essere reso pubblico in forma anonima);
- comunica alla Regione - Sede Territoriale competente - il fabbisogno (importo dei contributi calcolati ai sensi del comma 2 art. 9 – Legge 13/89) mediante provvedimento amministrativo, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed una copia delle stesse.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.14).

La Regione per il tramite delle STeR determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo. La Regione provvede quindi ad integrare i fondi sulla base delle disponibilità di bilancio, quando tali fondi non risultano sufficienti a soddisfare il relativo fabbisogno annuale.

I Comuni, entro trenta giorni dall'avviso della disponibilità finanziaria assegnata, danno tempestiva comunicazione al beneficiario del contributo e provvederanno ad erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare al Comune la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa, l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia potrà procedere al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.

Indicazioni per l'accesso ai contributi finalizzati a garantire l'adattabilità negli Edifici residenziali progettati e realizzati dopo l'11 agosto 1989

La legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, a seguito di modifica introdotta dall'art.3 della lr 5/2008, consente di erogare contributi per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti, costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

Inoltre la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi recano disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l'obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l'erogazione di contributi pubblici.

Si forniscono di seguito le prime istruzioni operative circa la possibilità di erogare tali contributi, istruzioni suscettibili di adeguamento in base alle problematiche operative che emergeranno durante questa prima fase applicativa.

Va premesso che l' "adattabilità":

- indica la possibilità di modificare - nel tempo - lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (lettera i dell'art. 2 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236),
- indica un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale di trasformazione, in livello di accessibilità; è pertanto un'accessibilità differita nel tempo (art. 3 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).

Requisito fondamentale per ottenere il contributo è il rispetto dei requisiti tecnici di adattabilità in osservanza alle prescrizioni tecniche dettate dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, artt. 4, 6, 8.

Tale requisito deve essere verificato ed attestato dal comune.

Non sono ammissibili gli interventi di ampliamento volumetrico e quelli finalizzati al perseguimento della "visitabilità" (in quanto requisito già richiesto dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 5).

I costi esposti nella domanda e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezzari ufficiali od, in mancanza, rifacendosi ai prezzi di mercato.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare al Comune la/le fattura/e riportanti le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa; l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia potrà procedere al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.

La concessione di eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sono permesse ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/89.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili (per centri o istituti residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano).

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.8, 4.19).

- Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).

CHI NON HA TITOLO PER PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,
- non hanno la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo (1), ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale,
- i disabili residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni) (2).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 17).

- (1) Nel caso in cui il disabile, che l'abbia già richiesta, non ha ancora la residenza nell'immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l'effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, a pena di decadenza del contributo assegnato.
- (2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della l.r. n. 6/1989).

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- L'onere delle spese per la realizzazione dell'opera, che può pertanto coincidere con il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il diversamente abile).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 2, lett. c).

NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune,
- quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi),
- quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 4).

PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

- Per edifici privati progettati e costruiti dopo l'11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità (in particolare, sono esclusi gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili ove vi risiedano).
- Per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter).

A riguardo si evidenzia che sono esclusi gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili ove vi risiedano, in quanto devono già garantire l'accessibilità, come da allegato A) del DM 236/1989.

PER QUALI TIPOLOGIE D'INTERVENTI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

- E' possibile richiedere un contributo per opere interne all'alloggio ed uno per opere esterne e meccanismi di sollevamento **facendo due domande separate**; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un'unica domanda.
- Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio e adeguamento dell'ascensore).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie ritenute ammissibili.

(Artt. 3-6 e allegato A del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236).

- **immobili unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni** (intendendo per parti comuni gli spazi che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari):

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc- bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	
Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Ascensore	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con ascensore o sue parti delle medesime caratteristiche	
Servoscala Montascale Piattaforma elevatrice	Opere connesse all'installazione dei meccanismi secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche. Le Carrozze elettriche montascale (scoiattolo) non sono finanziabili in quanto non è invocabile l'impossibilità tecnica ad installare altri mezzi.	Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento è condizionato ad una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Altro	Automazione cancelli, videocitofono.	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche.	

■ **unità immobiliari in edifici residenziali plurifamiliari, con non più di tre livelli:**

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche.	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	
Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche.	
Servoscala	Fornitura e posa	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancelli, videocitofono.	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche.	

Non sono ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della “visitabilità” in quanto requisito già richiesto dal DM 236/89, art. 5.

■ parti comuni di edifici residenziali plurifamiliari, con non più di tre livelli:

Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Ascensore	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con ascensore o sue parti delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancello e portone d'ingresso	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	

Nessun intervento edilizio è ammissibile in quanto viene già richiesto il requisito di accessibilità, sono invece ammissibili soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti, quali dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti e per le persone con difficoltà motoria l'automazione di cancelli e portoni.

■ unità immobiliari in edifici residenziali, plurifamiliari con più di tre livelli

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria). Maniglioni. Eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche.	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio.	
Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Servoscala	Opere connesse all'installazione dei meccanismi secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche	

Non sono pertanto in particolare ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della "visitabilità" in quanto requisito già richiesto dal DM 236/89, art. 5.


■ parti comuni di edifici residenziali plurifamiliari, con più di tre livelli

Nessun intervento edilizio è ammissibile in quanto viene già richiesto il requisito di accessibilità, sono ammissibili soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti, quali dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti, e, per le persone con difficoltà motoria l'automazione di cancelli e portoni.

In relazione ai contenuti sopra definiti si evidenzia che:

- non possono essere finanziate le richieste di ampliamento, che comportano aumento di volumetria,
- non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria,
- l'installazione dell'ascensore non è obbligatoria negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra (compresi piani porticati e unità immobiliari duplex), purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. È comunque obbligatoria nei casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

Gli schemi a confronto illustrano alcuni esempi di situazioni in cui l'installazione dell'ascensore è facoltativa e altre in cui è obbligatoria in ragione del numero dei livelli.



Installazione facoltativa



Installazione obbligatoria

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Per i contenuti si rimanda alla pag. 9.

A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

Per i contenuti si rimanda alla pag. 10.

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA (fac-simile modulo C pag. 26)

■ **certificato medico**, in carta libera, sottoscritto da un medico da cui risulti esplicitamente:

- 1- l'handicap dell'avente diritto all'intervento;
- 2- la/e patologia/e da cui tale handicap deriva;
- 3- le obiettive difficoltà che ne derivano, così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL – Circolare esplicativa della L. 13/89 al fine di identificare il tipo di intervento;

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione dell'ASL (anche in fotocopia).

■ **L'autocertificazione** deve contenere gli elementi riportati nel fac-simile modulo D pag. 31).

■ **La documentazione tecnica** deve comprendere:

- relazione descrittiva,
- disegni, (se non già allegati alla DIA già presentata al Comune)
- computo estimativo e/o preventivo di spesa che individuino le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo.

I costi esposti e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezzi ufficiali od, in mancanza, rifacendosi ai prezzi di mercato.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.2, 4.6, e 4.7).

Si precisa che la documentazione tecnica di cui sopra, prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, potrà essere utilizzata per il controllo degli interventi finanziati ed afferisce alla richiesta del contributo, è fatta salva dunque la documentazione prevista da ogni comune per gli aspetti autorizzativi alla costruzione.

Si fa infine presente che compete al comune l'istruttoria sull'ammissibilità ai contributi.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13).

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per i contenuti si rimanda alla pag. 10.